

## SCHEDA DEL PROCEDIMENTO

### **Vendita Quotidiani e Periodici**

**Tipologia Intervento: APERTURA/SUBINGRESSO/TRASFERIMENTO DI SEDE ATTIVITA'/MODIFICHE ATTIVITA' AMPLIAMENTO/RIDUZIONE CESSAZIONE**

**Regime Amministrativo: S.C.I.A.**

La vendita della stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che estera, è normato dal D.Lgs. 24 aprile 2001 n. 170 e dalla L. R. 22/2019;

Il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e in punti vendita non esclusivi.

1. punti di vendita esclusivi: sono quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici e che costituiscono la rete di vendita dedicata all'informazione;
2. punti vendita non esclusivi: sono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita in maniera non prevalente di quotidiani e/o periodici, assicurando parità di trattamento alle diverse testate nell'ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

I punti di vendita non esclusivi devono quindi scegliere se vendere quotidiani o periodici e devono essere abbinati alle seguenti attività:

- a. rivendite di generi di monopolio;
- b. rivendite di carburanti e di oli minerali;
- c. bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, quali in particolare ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d. strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
- e. esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120;
- f. esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA di cui all'articolo 19 della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 40 per cento, alla vendita di qualsiasi altro prodotto secondo la vigente normativa. Per la vendita di pastigliaggi confezionati, delle bevande preconfezionate e preimbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

I punti vendita esclusivi possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente.

I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.

La concessione di suolo pubblico rilasciata per la vendita di quotidiani e periodici si intende validamente rilasciata anche per l'esercizio di tutte le altre attività consentite, ivi compresa la vendita dei prodotti non editoriali.

I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 170/2001.

**Al trasferimento della titolarità di un punto vendita esclusivo per atto tra vivi si provvede mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio, entro novanta giorni** dalla stipula dell'atto di trasferimento, che determina d'ufficio la reintestazione con efficacia immediata dei titoli abilitativi nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di onorabilità.

Al subingresso nell'attività di punti vendita esclusivi, **per causa di morte**, si provvede mediante presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio entro un anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza dei titoli abilitativi, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, secondo le seguenti modalità:

a) qualora il soggetto che eredita intenda proseguire l'attività può continuare a esercitarla dalla data di morte del dante causa dichiarando nella SCIA il possesso dei requisiti di onorabilità.

b) qualora il soggetto che eredita non intenda proseguire l'attività e la ceda ad altri, la presentazione della SCIA da parte del subentrante, che dichiari il possesso dei requisiti di

onorabilità, e l'avvenuto trasferimento della titolarità determinano d'ufficio la reintestazione con efficacia immediata dei titoli abilitativi nei confronti del subentrante.

Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di **vendita in un punto vendita non esclusivo** l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio. È consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

**Per l'avvio dell'esercizio sono necessari:**

a) **REQUISITI SOGGETTIVI:**

1. Requisiti **antimafia** di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
2. Requisiti **morali** di tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; sono previsti dall'art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
3. di rispettare le norme previste dagli artt. 4 e 5 del D. Lgs 170/2001;

**Solo nel caso di punto esclusivo:**

1. in caso di esercizio non esclusivo di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs 170/2001, di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge 108/99;
2. di non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
3. di non essere iscritto ad Albi Professionali.

b) **REQUISITI OGGETTIVI:**

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività o della concessione comunale in caso di chioschi-edicola.

I locali devono avere destinazione d'uso commerciale. I locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi al [D.M. 17 dicembre 1992 n. 564](#), ed in particolare devono possedere i requisiti previsti dai Regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e di Igiene e sanità, dai Regolamenti Edilizi, dalle norme urbanistiche nonché da quelle relative alla destinazione d'uso e da ultimo dalle normative di settore vigenti compresa quella in materia di prevenzione incendi, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico).

Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di

Commercio (l'unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell'attività).

Nel caso di vendita di prodotti alimentari è necessario presentare **Notifica sanitaria** ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004.

**Cosa si deve fare per presentare la pratica:**

Il [modulo](#) debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società, dal titolare (se ditta individuale) deve essere trasmesso al Suap mezzo pec al seguente indirizzo:

➤ [suap@pec.comune.fiumicino.rm.it](mailto:suap@pec.comune.fiumicino.rm.it)

**Chi può presentare l'istanza:**

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

**Quando si può iniziare l'attività:** A seguito della presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP

**Tempi previsti per la conclusione del procedimento:** 60 giorni (per la verifica e controllo rif. ART. 19 c. 3 della legge 241/90)

**Marche da bollo:** Nessuna

**Diritti di istruttoria SUAP:** PagoPA

**Importo Diritti di istruttoria** 50 euro

**Allegati sempre obbligatori:** Ricevuta pagamento spese istruttoria e Diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

**Altri documenti non obbligatori:**

Tale documentazione varierà a seconda se trattasi di nuova apertura, subingresso, trasferimento, modifiche dell'attività ecc., pertanto, si prega di fare riferimento al template, alle note informative oppure rivolgersi al S.U.A.P.

- copia di un documento in corso di validità del dichiarante (nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);

- copia permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non UE;
- ove necessari, incarico per la sottoscrizione digitale e/o presentazione telematica (procura ai sensi dell'art.1392 c.c.)\* ;
- per i subentri: copia dell'atto notarile di acquisto o affitto azienda ovvero certificato notarile e per mortis-causa atto di successione;
- copia del titolo originale in caso di cessazione attività;
- ove necessari, copia del contratto di assegnazione della concessione dell'area pubblica;
- copia dei documenti di identità in corso di validità dei soci che compilano l'allegato B del modello "DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998;

**\* Chi non fosse in possesso di pec e/o firma digitale, potrà avvalersi di un intermediario, utilizzando il modello di procura ([clicca qui](#));**

**Per punti vendita esclusivi in caso di avvio vendita settore alimentare:**

*Allegato C* - dichiarazione del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande o alla vendita di prodotti destinati alla alimentazione umana;

copia di un documento in corso di validità del preposto designato da Società/Ditta Individuale;

documentazione relativa al conseguimento della qualifica / abilitazione /requisito professionale;

atto di nomina del preposto, qualora nominato;

[Notifica Impresa Settore Alimentare](#) ai fini della registrazione art. 6 Regolamento CE n. 852/04, planimetria redatta, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato in scala 1:50 o 1:100 e copia Bonifico Asl per un importo di €. 50,00 da versare alla Asl Roma/3, solo per il settore di vendita dei prodotti per l'alimentazione umana.

**N.B. Se la rivendita di quotidiani e periodici viene richiesta all'interno di un esercizio già esistente (punto non esclusivo), ovvero già autorizzato, avvenendo una**

conseguente redistribuzione della superficie di vendita e/o somministrazione, è obbligatorio presentare preventivamente al modello di scia vendita quotidiani e periodici il modello di **COMUNICAZIONE RIDUZIONE LOCALI DI ESERCIZIO/ SUPERFICI SETTORI MERCEOLOGICI o S.C.I.A. PER AMPLIAMENTO**, a seconda dei casi, per esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO:**

Per effettuare il pagamento dei diritti di istruttoria si deve accedere alla home page del sito del Comune di Fiumicino: [LINK](#)

L'utente, dopo aver compilato i campi obbligatori per generare una reversale, può pagare direttamente online attraverso il canale **PAGOPA**. Pregasi allegare la ricevuta del versamento alla SCIA.

### **TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:**

Lo sportello, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'Amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il predetto termine di 60 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione adottata.

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, l'Amministrazione adotta comunque i predetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies, che si riporta integralmente:

- 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato,*

*ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.*

- 2. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

*La documentazione sarà inviata agli Enti competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i..*

#### **ATTENZIONE:**

**Si fa presente che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inviata online, qualora non sia debitamente compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla documentazione necessaria non costituisce titolo per intraprendere l'attività imprenditoriale in modo regolare e, conseguentemente, il possesso della ricevuta telematica non costituisce di per sé titolo per svolgere regolarmente l'attività.**

#### **Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:**

Nel corso del procedimento l'interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall'ordinamento vigente.

#### **Riferimenti Normativi:**

L. 241/1990 e ss.mm.ii.;  
D.Lgs 170/2001;  
D.Lgs 159/2011;  
D.Lgs 59/2010;  
D.Lgs 222/2016;  
D.P.R. 160/2010;  
L. R. 22/2019.

**Uffici e Contatti:**

Ufficio Commercio

P.zza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (Rm)

Tel. 06.65210370-381-398

Pec: suap@pec.comune.fiumicino.rm.it

Apertura pubblico: Mart. 9/12 - Giovedì 15/17

Emergenza Covid-19:

L'ACCESSO ALL'UFFICIO È CONSENTITO SOLO SU APPUNTAMENTO PREVIA  
PRENOTAZIONE

Responsabile del procedimento Dott.ssa Sabrina Carrafelli

Tel. 06.65210397

Mail: sabrina.carrafelli@comune.fiumicino.rm.it